**ISTRUTTORIA CONSILIARE DEL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che**:

- con atto consiliare del 21 dicembre 2020 - P.G. n.135405/19, successivamente modificato con propria deliberazione CC P.G. n. 30284/2021, è stato istituito dal 01 gennaio 2021, in attuazione ai commi da 816 a 836 dell’art. 1 della legge 160/2019 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito, denominato, per brevità, «canone unico», e sono stati adottati i relativi regolamenti, mantenendo, altresì, il servizio di pubbliche affissioni;

- il nuovo canone sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

- il governo, con la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il Superbonus, un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

**Considerato che:**

- tra gli interventi finanziabili con il decreto rilancio n. 34 /2020 e s.m.i., sono previsti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

- sono già pervenute presso il SUE numerose comunicazioni/richieste per la realizzazione del cappotto termico di edifici aggettanti spazi pubblici e, pertanto, si pone il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con la necessità di autorizzare l’occupazione di suolo pubblico conseguente alla realizzazione di tali tipologia di intervento;

- l’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l’acquisizione dell’area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;

- la lettera Z3**)** dell’art. 14) del vigente regolamento del canone unico dispone l’esenzione per i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché per le scale e i gradini, non contemplando , quindi, quella per la occupazione conseguente al maggiore spessore delle pareti verticali esterne, e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze, etc.);

- la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico anche in relazione all’interesse all’incentivazione di tecniche di edilizia sostenibile, si ritiene opportuno non venga assoggettato al canone unico;

- nell’ambito comunale sussistono altresì aree e/o spazi dismessi e/o abbandonati e/o degradati, anche in zone centrali della città, la cui riqualificazione sarebbe opportuno analogamente incentivare riducendo e/o esentando in taluni casi l’applicazione del canone;

**Ciò premesso**, si ritiene opportuno sostenere gli interventi di riqualificazione energetica ed urbana del territorio, modificando il vigente Regolamento comunale disciplinante il canone unico nel modo seguente:

**- Integrando l’art. 2** , parte 1^ come di seguito indicato (*in giallo le parti integrate/ modificate le restanti non riportate(… omissis) restano invariate*):

##### Articolo 2

**Definizioni e tipologia delle occupazioni**

Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.

Ai fini dell’applicazione del canone, sono compresi gli spazi e le aree sui tratti di strade statali, regionali e provinciali situati all’interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell’art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le aree di cui al comma precedente, di competenza di altre amministrazioni, possono essere gestite direttamente dal Comune mediante apposita convenzione con gli enti proprietari.

Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree di cui ai precedenti commi, e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, ~~escluse le aree mercatali per cui viene corrisposta una tariffa per servizi soggetti ad IVA~~, e possono essere permanenti o temporanee:

a) Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione aventi comunque la durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

b) Sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all’anno anche se ricorrenti.

Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

**Pluriennali**, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, ad esempio, i passi carrai, i chioschi ecc.);

Rientrano in tale categoria anche le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico. L’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell’area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;

**Annuali,** quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione.

Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 4), possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all’anno.

Ai fini dell’applicazione del canone sono, in ogni caso, considerate **temporanee** le occupazioni effettuate per attività’ di commercio su aree pubbliche, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.

Sono **ricorrenti** le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente**.**

##### Occupazioni per Attivita’ Edilizia

Le occupazioni effettuate per attività edilizia, ad esclusione delle occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici, sono da considerare temporanee ai fini dell’applicazione del canone anche nei casi in cui la durata dell’occupazione sia superiore all’anno.

..*omissis…*.

**Occupazioni aree marginali**

Sono considerate **aree marginali**:

**A)** le **aree verdi incolte**, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, possono essere concesse in uso gratuito, per determinati periodi, a soggetti che si impegnano a mantenerle in ordine e pulite, adibendole eventualmente ad orti e giardini, dalle quali non ricavino un utile economico. Su tali aree non possono essere costruite strutture. Le aree di cui sopra possono essere concesse anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavino un utile economico. In tali casi si applica la tariffa ridotta del 90%. Per i primi tre anni di durata della concessione il canone è abbattuto del 100% con possibilità di rinnovo. L’Amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di 90 (novanta)giorni, revocare tali concessioni rientrando in possesso dell’area;

**B**) **aree dismesse e/o abbandonate e/o degradate** poste anche in zone centrali della Città, appartenenti al demanio  o al patrimonio indisponibile dell’ente, per le quali un intervento di  riqualificazione  urbana consentirebbe un riutilizzo degli spazi urbani attualmente abbandonati e/o inutilizzati e/o dismessi e/o degradati. Tali aree possono essere concesse in uso gratuito anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavino un utile economico. In tali casi, il soggetto interessato dovrà presentare all’amministrazione apposita richiesta corredata di proposta di progetto di riqualificazione dell’area comprensivo degli oneri di manutenzione periodica  e delle eventuali opere di rigenerazione urbana proposte. La tariffa del canone , in tali casi ,sarà ridotta del 100% per i primi 3 anni di durata della concessione, con possibilità di rinnovo.

Qualora l’area non venga riqualificata come da progetto, e comunque in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale può, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, revocare tali concessioni rientrando in possesso dell’area.

*…Omissis….*

**- Integrando, altresì,**  la lett. Z3) dell’art. 14- parte II, come di seguito indicato ( *in giallo le parti integrate/ modificate*):

**Lett. Z/3:**

**Sono esenti:**

I balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché per le scale e i gradini, ed ,altresì, le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne, e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico. Tale esenzione non ricomprende ponteggi o altre attrezzature occupanti suolo pubblico necessarie alla realizzazione del cappotto termico e/o degli altri interventi oggetto del Superbonus al 110%. L’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell’area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

**Visti:**

- il vigente Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 6-67707 del 27/07/2020;

- la risoluzione n. 5/Df del 8 giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dispone in merito alla potestà, in determinati casi, di differire i termini di versamento dei tributi locali anche in capo all’organo esecutivo,con successiva ratifica dell’atto deliberativo da parte dell’organo consiliare;

- l'art. 52 del D.lgs. N. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali;

- l’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento;

- il termine di approvazione del bilancio previsionale 2021-2023 che è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

**Atteso che** entro il termine di approvazione del bilancio (ovvero attualmente entro il 30.04.2021) è possibile apportare, laddove ritenute necessarie, eventuali modifiche ed integrazioni al citato regolamento;

**Dato atto che:**

- il responsabile del presente procedimento, per le modifiche ante indicate è il dirigente del Settore Sviluppo Economico, attualmente Arch. Magnani Fabrizio, per la parte afferente il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni suolo e quella del Canone occupazione suolo pubblico, ora sostituito, dal medesimo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

- le modifiche apportate non incidono sulle previsioni del bilancio 2021 - 2023;

**Visti :**

- la L. 212/2000 in materia di diritti del contribuente;

- il Testo unico enti locali, con particolare riferimento agli artt.:

- ’art. 42 del D.Lgs 267/2000, la l. 32/2009 e s.m.i. In materia di pubblicazione all’albo degli atti ;

- l’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, in materia di pubblicazione delle delibere;

- l’art. 45 , comma 2, dello Statuto comunale , che prevede la doppia pubblicazione per gli atti normativi di natura regolamentare, e precisamente: “*I regolamenti, una volta adottati con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono ulteriormente pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale”*;

- l’art. 239 del TUEL, che ha ampliato le funzioni dell’organo di revisione e che tale provvedimento soggiace al parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (ROUS);

- il vigente regolamento di contabilità;

- il D. Lgs, 118 del 2011 e s.m.i.;

**Acquisito**:

- il parere favorevole espresso dal dirigente del Settore Sviluppo Economico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 1 - e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- il parere favorevole dell’organo di revisione economica- finanziaria, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. n. 267/200, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi;

**Sentite** la Giunta Comunale e la I Commissione Consiliare;

**DELIBERA**

Alla luce di quanto premesso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto,

**- Di modificare gli artt.: 2 – parte 1^ e 14, lett. Z3) parte 2^ del vigente regolamento del canone unico, come segue:**

**- Integrando l’art. 2**, parte 1^ come di seguito indicato ( *in giallo le parti integrate/ modificate le restanti non riportate(… omissis) restano invariate*);

##### Articolo 2

**Definizioni e tipologia delle occupazioni**

Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche o di aree private soggette all’uso pubblico, deve essere preventivamente autorizzata/concessa dal Comune nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti dell’ente vigenti e del presente Capo 1^.

Ai fini dell’applicazione del canone, sono compresi gli spazi e le aree sui tratti di strade statali, regionali e provinciali situati all’interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell’art. 1, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le aree di cui al comma precedente, di competenza di altre amministrazioni, possono essere gestite direttamente dal Comune mediante apposita convenzione con gli enti proprietari.

Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree di cui ai precedenti commi, e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, ~~escluse le aree mercatali per cui viene corrisposta una tariffa per servizi soggetti ad IVA~~, e possono essere permanenti o temporanee:

a) Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione aventi comunque la durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

b) Sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all’anno anche se ricorrenti.

Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

**Pluriennali**, quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni, e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, ad esempio, i passi carrai, i chioschi ecc.);

Rientrano in tale categoria anche le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico. L’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell’area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;

**Annuali,** quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilascio di nuova concessione.

Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 4), possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque per periodi inferiori all’anno.

Ai fini dell’applicazione del canone sono, in ogni caso, considerate **temporanee** le occupazioni effettuate per attività’ di commercio su aree pubbliche, indipendentemente dal tipo di concessione rilasciata.

Sono **ricorrenti** le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono periodicamente **.**

##### Occupazioni per Attivita’ Edilizia

Le occupazioni effettuate per attività edilizia, ad esclusione delle occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici, sono da considerare temporanee ai fini dell’applicazione del canone anche nei casi in cui la durata dell’occupazione sia superiore all’anno.

..*omissis…*.

**Occupazioni aree marginali**

Sono considerate aree marginali:

**A)** le aree verdi incolte, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile situate in località isolate e non fruibili dalla collettività, possono essere concesse in uso gratuito, per determinati periodi, a soggetti che si impegnano a mantenerle in ordine e pulite, adibendole eventualmente ad orti e giardini, dalle quali non ricavino un utile economico. Su tali aree non possono essere costruite strutture. Le aree di cui sopra possono essere concesse anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavino un utile economico. In tali casi si applica la tariffa ridotta del 90%. Per i primi tre anni di durata della concessione il canone è abbattuto del 100% con possibilità di rinnovo. L’Amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, revocare tali concessioni rientrando in possesso dell’area;

**B**) aree dismesse e/o abbandonate e/o degradate poste anche in zone centrali della Città, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente, per le quali un intervento di riqualificazione urbana consentirebbe un riutilizzo degli spazi urbani attualmente abbandonati e/o inutilizzati e/o dismessi e/o degradati. Tali aree possono essere concesse in uso gratuito anche a soggetti che le utilizzino per attività da cui ne ricavino un utile economico. In tali casi, il soggetto interessato dovrà presentare all’amministrazione apposita richiesta corredata di proposta di progetto di riqualificazione dell’area comprensivo degli oneri di manutenzione periodica e delle eventuali opere di rigenerazione urbana proposte. La tariffa del canone , in tali casi ,sarà ridotta del 100% per i primi 3 anni di durata della concessione, con possibilità di rinnovo.

Qualora l’area non venga riqualificata come da progetto, e comunque in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale può, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, revocare tali concessioni rientrando in possesso dell’area.

*…Omissis….*

**- Integrando, altresì,**  **la lett. Z3) dell’art. 14**- parte II, come di seguito indicato (*in giallo le parti integrate/ modificate*):

**Lett.Z/3:**

**Sono esenti:**

I balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché per le scale e i gradini, ed ,altresì, le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne, e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico. Tale esenzione non ricomprende ponteggi o altre attrezzature occupanti suolo pubblico necessarie alla realizzazione del cappotto termico e/o degli altri interventi oggetto del Superbonus al 110%. L’occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell’area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

**- Di approvare ed adottare**, ai sensi dell’ art. 52 del D.lgs. 446/1997, le modifiche proposte al vigente regolamento del canone unico che avranno efficacia retroattiva al 01 gennaio 2021;

**- Di dare atto che:**

- il Responsabile del presente procedimento è il dirigente del Settore Sviluppo Economico; Arch. Fabrizio Magnani;

- non sussistono incompatibilità ai sensi dell’ art. 6 bis della legge 241/1990;

**- Di adempiere** a tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti ex lege;

**- Di inoltrare,** ad esecutività del presente atto, alla società di supporto alla gestione del canone unico, copia della presente deliberazione affinché ne dia adeguata ed immediata applicazione, per quanto di competenza.